



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 462/16/CONS

**AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LE MODIFICHE ALLA
DELIBERA n. 252/16/CONS RECANTE “MISURE A TUTELA DEGLI UTENTI
PER FAVORIRE LA TRASPARENZA E LA COMPARAZIONE
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA”**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 ottobre 2016;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito Codice;

VISTO, in particolare, l’articolo 71, comma 1, del “Codice delle comunicazioni elettroniche”, così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, ai sensi del quale: “*L’Autorità assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. L’Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate*”;

VISTO, altresì, l’articolo 71, comma 2, del Codice così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, ai sensi del quale: “*L’Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, l'Autorità provvede affinché vengano resi disponibili o affida l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*" (di seguito *Codice del consumo*), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante "*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*" ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 4, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1 febbraio 2007;

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*" ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 4;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'*accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle *autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce *un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al *servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante "*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 252/16/CONS, del 16 giugno 2016, recante “*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica*”;

RITENUTO che, alla luce dell’evoluzione del mercato della telefonia sia fissa che mobile ed in ottemperanza ai propri compiti istituzionali, al fine di consentire la piena attuazione dei diritti attribuiti agli utenti, l’Autorità debba intervenire a tutela degli utenti nell’assicurare che siano loro fornite informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti dagli operatori di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Avvio della consultazione pubblica

1. È indetta la consultazione pubblica relativa alla modifica della delibera n. 252/16/CONS, le cui proposte di dettaglio vengono riportate nell’allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Zollo, funzionario della Direzione tutela dei consumatori.
3. Le modalità di consultazione sono riportate nell’allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera sul sito web dell’Autorità.
5. All’esito della consultazione pubblica, le modifiche alla delibera n. 252/16/CONS saranno adottate entro 90 giorni.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 ottobre 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi